PROVIAMO A FARE CHIAREZZA!

A cura del coordinamento delle CDA EP Lombarde

?

Ho una laurea in SNT-2 o titolo equipollente e ho già richiesto l'iscrizione all'Albo

Dal momento in cui la mia domanda viene accettata la mia professione è **riconosciuta in termini di legge!**

Se non possiedo un titolo equipollente e neanche una laurea SNT-2 e ho fatto domanda per gli elenchi speciali

E sono riuscito a dimostrare che ho lavorato come Educatore Professionale Decreto 520/98 per 36 mesi anche non continuativi negli ultimi 10 anni…

Vengo iscritto agli elenchi speciali e potrò **continuare ad esercitare** la professione di EP! come da Decreto 520/98

Se non possiedo un titolo equipollente e neanche una laurea SNT-2 e ho un titolo conseguito entro il 17/3/1999 etc.

Partecipo al bando per l'equivalenza!

Se riconosciuta potrò iscrivermi all'Albo!

Se **non** riconosciuta **dovrò valutare un percorso formativo di compensazione!**

Cara/o collega,

Regione Lombardia ha pubblicato nel BURL del 17 febbraio 2020 le *Disposizioni in merito alla presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell'area sanitaria di cui all'art. 6,*
c. 3, d.lgs 502/92 – **Avviso pubblico per la professionale sanitaria riabilitativa di educatore professionale socio sanitario.**

Si ricorda che l'EQUIVALENZA riguarda quegli educatori il cui titolo di studio non è rientrato nell'EQUIPOLLENZA sancita dal decreto del Ministero della Salute del 22 giugno 2016 e pubblicato nella GU del 23 agosto 2016.

A semplice titolo esemplificativo, chi ha conseguito il "diploma triennale regionale" della Lombardia NON deve fare domanda per l'equivalenza, in quanto dovrebbe essere già iscritto all'Ordine avendo un titolo equipollente.

Il decreto di equivalenza è una misura che si attendeva da molti anni, legata alla definizione del profilo professionale dell'EP e alla sua formazione. **Da marzo '99 è stato stabilito infatti che l'EP è formato secondo quanto previsto dal DM 520/98**.
Contestualmente - a quel tempo - fu stabilito come regolamentare chi già lavorava con titoli presi precedentemente il 17 marzo 1999, individuando i due meccanismi della equipollenza e dell'equivalenza, che andremo ora ad identificare.

(Tratto dal documento redatto dal coordinamento delle CdA del Veneto – giugno 2020.)

EQUIPOLLENZA: consente la spendibilità sia "accademica" (prosecuzione del percorso universitario secondo livello e master) sia "professionale" (partecipazione a concorsi pubblici, mobilità nel mondo del lavoro, etc...).
Negli anni scorsi l'Associazione Maggiormente Rappresentativa ANEP ha provveduto a censire, in tutte le regioni, l'elenco dei titoli da includere; l'equipollenza nelle norme di questi ultimi mesi è stata riconosciuta per titoli acquisiti fino al 2012 (Decreti equipollenza + Leggi di bilancio)..

EQUIVALENZA: riservato ai professionisti in possesso di titoli acquisiti entro il 17 marzo 1999, che non sono rientrati nel decreto di equipollenza e che hanno esperienza lavorativa nel settore, svolgendo le funzioni di educatore professionale come da profilo Decreto 520/98 . L'equivalenza permette l'attività lavorativa e l'iscrizione all'Albo del proprio Ordine ma non ha riconoscimento accademico. Il riconoscimento dell'EQUIVALENZA di un titolo è subordinato ad una procedura di valutazione del singolo caso da parte della Regione Lombarda o della regione dove ha conseguito il titolo di studio e del Ministero della Salute; avviene su istanza singola dell'interessato che possieda i titoli riportati nel bando regionale di equivalenza.

(Tratto dal documento redatto dal coordinamento delle CdA del Veneto – giugno 2020.)

Chi ha fatto domanda di iscrizione agli elenchi speciali ma può rientrare nei bandi di equivalenza può comunque partecipare al bando di equivalenza.

Chi è già iscritto all'ordine NON deve fare domanda di equivalenza.

La presentazione della domanda di equivalenza è **INDIVIDUALE** e va fatta, *per chi ha conseguito il titolo* in Lombardia, **entro il 9 luglio 2020**, secondo l'ultima proroga.

SI RICORDA CHE LA DOMANDA DI EQUIVALENZA DEVE ESSERE PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE ALLA REGIONE OVE E' STATO FORMALMENTE CONSEGUITO IL TITOLO.

Chi non rientra nel bando di equivalenza, ed esercita come EP, deve iscriversi agli elenchi speciali ad esaurimento previsti dal DM 9/08/2019, entro e non oltre **il 30/06/2020** (fatto salve eventuali proroghe), ma deve dimostrare di aver svolto attività professionali previste dal profilo della professione Dm 520/98 per **almeno trentasei mesi anche non continuativi nel periodo compreso tra 01/01/2009 e il 31/12/2018**. Tali domande saranno valutate in base alla circolare n.62/2020 della FNO TSRM PSTRP (linee guida nazionali), secondo quanto stabilito dagli Ordini.

Le Commissioni d'Albo degli Educatori Professionali si impegnano all'interno degli Ordini FNO TSRM PSTRP della Lombardia per promuovere azioni a tutela della professione e dell'unitarietà delle funzioni previste dal DM 520/98.

Vi chiediamo collaborazione nel farvi portavoce di queste importanti note, presso i vostri colleghi, per diffondere capillarmente le informazioni, considerati i tempi stretti che ci rimangono a disposizione.

A tale scopo alleghiamo anche una tabella riassuntiva.

(Tratto dal documento redatto dal coordinamento delle CdA del Veneto – giugno 2020.)

SITUAZIONE del TITOLO RICONOSCIMENTO DI CONFORMITÀ per l'esercizio della professione di Educatore Professionale DM n. 520/98	PROCEDIMENTI GIURIDICI e AMMINISTRATIVI PREVISTI	REQUISITI ESSENZIALI RICHIESTI
A) LAUREA SNT2 o Titolo EQUIPOLLENTE (decreto del 22 giugno 2016)	**DOMANDA di ISCRIZIONE all' ALBO E.P.**	ATTENZIONE: Chi è già iscritto all'Albo E.P. NON deve fare domanda per l'equivalenza!
B) Titoli NON rientrati nell'EQUIPOLLENZA (riconducibili esclusivamente alla Professione Sanitaria di Educatore Professionale DM n. 520/98) **con esperienza** lavorativa riferibile ad una attività coerente o assimilabile alle funzioni socio-sanitarie dell'E.P. **di almeno 1 anno negli ultimi 5 anni antecedenti al 10/02/2011** (DCPM 26 Luglio 2011 art. 2)	**DOMANDA di Riconoscimento EQUIVALENZA** **Bando Regione Lombardia entro il 9 luglio 2020.** Copia del bando può essere scaricata dal sito web della Regione Lombardia alla pagina www.regione.lombardia.it seguendo il sotto indicato percorso: dalla home page cliccare su Servizi e Informazioni/Bandi e concorsi/Consulta tutti i bandi. La domanda deve essere spedita tramite posta elettronica certificata all'indirizzo welfare@pec.regione.lombardia.it. N.B. VERIFICARE NELLA REGIONE DOVE SI HA CONSEGUITO IL TITOLO I TERMINI.	**FORMAZIONE :** ➢ Il titolo conseguito presso un ente/istituto presente nel territorio lombardo ➢ requisiti di qualità e durata del corso formativo ➢ corso formativo iniziato entro il 31 dicembre 1995 ➢ titolo conseguito entro il 17 marzo 1999 ESPERIENZA LAVORATIVA : ➢ riferibile ad attività coerente o assimilabile a quella dell'E.P. di durata di almeno 1 anno anche non continuativa negli ultimi 5 anni prima del 10/02/2011 ➢ occorre presentare documentazione comprovante ➢ l'attività lavorativa svolta
C) **Altri Titoli NON compresi nei casi A e B** (della presente tabella) che svolgano o abbiano svolto attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di E.P. come descritto nel D.M. 520/98 per almeno 36 mesi anche non continuativi nel periodo compreso tra 01/01/2009 e il 31/12/2018	**DOMANDA di ISCRIZIONE ELENCHI SPECIALI Ad ESAURIMENTO ALBO E.P. ENTRO IL 30 giugno 2020 (salvo eventuali proroghe)**	**TITOLO di STUDIO** ➢ che abbia permesso all'epoca dell'inizio dell'attività o per successive disposizioni legislative, di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate (DM 9 agosto 2019 art.1 comma 2 lettere a,b,c) **ESPERIENZA LAVORATIVA:** ➢ riferibile ad attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di E.P. (DM n. 520/98) ➢ occorre presentare documentazione comprovante l'attività lavorativa svolta